

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

.....
DENOMINAZIONE– SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI - SCOPO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile la "Associazione Sportiva Dilettantistica FRATELLI D'ARMI".

La data di fondazione dell'Associazione risale all'anno 2022.

Articolo 2 – Sede – Durata - Colori sociali

L'Associazione ha sede legale in Gorizia e sede operativa in Gorizia.

La sede potrà essere variata all'interno del territorio comunale dal Consiglio direttivo e al di fuori del territorio comunale dall'assemblea degli associati.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere prorogata.

I colori sociali sono bianco, nero e marrone cuoio.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione ha carattere dilettantistico, è apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e persegue lo scopo di promuovere lo sport della scherma come mezzo di educazione fisica e morale contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina connessa alla pratica di tale sport, intesa anche come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina.

Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l'associazione può svolgere le seguenti attività accessorie e collaterali:

- 1) partecipare e promuovere eventi;
- 2) ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della propria denominazione;
- 3) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive anche abilitate alla pratica della disciplina della scherma;
- 4) svolgere altre attività ricreative e motorie;
- 5) promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
- 6) gestire un punto di ristoro;

7) aprire e gestire più sedi operative.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività che saranno ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Fédération Internationale d'Escrime (F.I.E.) e del Comité International Olympique (C.I.O.) e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) e dell'International Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.)

ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 4 – Associati – Domicilio

4.1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

4.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.

Articolo 5 – Categorie di Associati

5.1. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari.

Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati sopra specificate.

La qualità di Associato ordinario è acquisita con l'accettazione della domanda di ammissione.

5.2 Il numero degli Associati è illimitato.

Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati – Quote di iscrizione e annuali

6.1. Coloro che intendano far parte dell'Associazione quali Associati ordinari, dovranno compilare un'apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, che sarà controfirmata per accettazione da parte del Presidente dell'Associazione, salvo l'eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.

Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da un esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

6.2. L'esercizio dei diritti dell'associato ordinario, è subordinato al versamento della quota di iscrizione associativa, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno altresì diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell'attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno, ove previsto.

6.3. Tutti gli Associati ordinari sia maggiorenni che minorenni hanno diritto di voto in Assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associato ordinario minore di età esprime il proprio voto nell'Assemblea dell'Associazione; tramite un esercente la responsabilità genitoriale.

Il suddetto esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la qualifica di Associato ordinario.

Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione della FIS.

Gli Associati fondatori non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

L'Associato che svolge attività sportiva dovrà essere tesserato alla FIS.

6.4. Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, salvo i casi di trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7 - Decadenza

La temporaneità della qualifica di Associato è espressamente esclusa. La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

a) morte dell'Associato;

b) dimissioni dell'Associato;

c) recesso dell'Associato ordinario, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno sei mesi; il recesso comunicato dopo l'Assemblea che approva il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;

d) esclusione dell'Associato a causa di:

(i) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo;

(ii) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;

(iii) commissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'Associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento;

(iv) radiazione dell'associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti. È escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di esclusione.

Contro l'esclusione può essere interposto appello o all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se esistente.

e) L'Associato radiato non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS, l'Associato potrà chiedere all'Associazione di essere riammesso.

Articolo 8 – Mezzi finanziari

8.1 I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
- e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

8.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art.6 del presente Statuto.

8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella dell'eventuale Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Tutti i Consiglieri, i Revisori e i Probiviri sono rieleggibili.

È fatto divieto agli associati eletti di ricoprire cariche sociali in altre Società, P.S.D. e altre A.S.D. nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Articolo 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

In sede ordinaria:

- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori e dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione e di cui al presente Statuto.

In sede straordinaria:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio, nominando i liquidatori.

10.2. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha durata dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire esistenza e durata dell'esercizio sociale.

Il Presidente potrà altresì convocare l'assemblea dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due terzi degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale dell'Associazione in Gorizia e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica, pec, fax o telegramma almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti in data precedente alla chiusura dell'esercizio.

Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di due Associato/i.

10.4. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto.

L'Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l'ipotesi di scioglimento della Società di cui all'art. 17.

Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art.10.2, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.

10.5. Candidature: l'Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l'indicazione della carica alla quale è candidato almeno trenta giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero minimo di due membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li elegge. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea in sede ordinaria, durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

11.2 I Consiglieri eletti eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all'indizione dell'assemblea elettiva per l'elezione del consigliere mancante.

In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente.

Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.

11.4 La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per deliberazione dell'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto con raccomandata e/o pec all'intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

11.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo per l'adunanza. In ipotesi di richiesta da parte di almeno due terzi, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell'interessato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre).

Sarà peraltro validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.

Adempite le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote di iscrizione associativa e annuale;
- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all'anno e delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee.

Articolo 13 – Il Presidente - Rappresentanza dell'Associazione

Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Il Presidente, inoltre:

- a. vigila sull'esecuzione delle delibere;
- b. dirige le Assemblee;
- c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, per delega di quest'ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se nominato nell'Assemblea, è composto da tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione del bilancio, esprimendo il relativo parere; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Articolo 15 – Collegio dei Proviviri

Può essere costituito un Collegio dei Proviviri formato da tre componenti eletti dall'Assemblea Elettiva degli Associati, a scrutinio segreto, e possono essere anche scelti tra non Associati.

Il Collegio ha competenza su fatti commessi dai soci rilevanti per l'attività sociale. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio dura in carica per il quadriennio olimpico. In caso di dimissioni, morte, impedimento di uno o più Proviviri, dovrà essere convocata l'Assemblea, entro giorni trenta, per le nuove elezioni per la sostituzione dei Proviviri venuti a mancare.

Articolo 16 – Esercizi Sociali

L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 01 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 17 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21 Codice Civile, che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni o enti a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un numero dispari di tre o più arbitri, nominati dal Presidente della corte Federale d'appello F.I.S.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Trieste.

Articolo 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, le norme e direttive della F.I.S., del C.O.N.I., della F.I.E. e del C.I.O., e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del C.I.P. e dell'I.W.A.S. e le leggi vigenti in materia di Associazioni.



28 GIU. 2024
REGISTRATO A GORIZIA II
al n. 238 serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro *due*

** firma su delega del Direttore Provinciale*

IL FUNZIONARIO
Gianpiero Trocino